**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**

**dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

**Atti amministrativi**

| | |
|---|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-2242 del 11/07/2016 |
| Oggetto | Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento PG n° 23920 del 04/09/2014 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2446 del 25/08/2014 (PG n° 125963/14) relativa alla società POLITEC Srl per lo stabilimento sito in comune di Pieve di Cento, via del Fosso n° 3 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-2321 del 11/07/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno undici LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

# ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna [1]

## DETERMINA

**Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento PG n° 23920 del 04/09/2014 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2446 del 25/08/2014 (PG n° 125963/14) relativa alla società POLITEC Srl per lo stabilimento sito in comune di Pieve di Cento, via del Fosso n° 3**

## IL RESPONSABILE P.O.

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[2] relativa alla società POLITEC Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Pieve di Cento, via del Fosso n° 3 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione all'emissione in atmosfera [3]
   - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura[4]
   - Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[5];
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

[1] Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

[2] Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."..

[3] Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

[4] Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

[5] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013



Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[6]

5. Obbliga la società POLITEC Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[7]
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Motivazione**

La società POLITEC Srl, c.f 01222460378 e p. iva 00539871202, avente sede legale e stabilimento in comune di Pieve di Cento, via del Fosso n° 3, ha presentato in data 08/10/2015[8] al Suap dell'Unione Reno Galliera domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per il sito produttivo adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2446 del 25/08/2014 (PG n° 125963/14).

Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera; è dichiarato che non sono apportate modifiche rispetto alle altre matrici ambientali autorizzate in AUA ossia lo scarico di reflui in pubblica fognatura e la comunicazione relativa alle operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art 216 del Dlgs 152/2006.

In data 15/03/2016 è pervenuta la documentazione integrativa[9] volontaria da parte dell'azienda.

In data 29/10/2015 è pervenuto il parere favorevole del SUAP Unione Reno Galliera[10] in merito allo scarico di reflui in pubblica fognatura invariato rispetto a quanto già autorizzato.

In data 23/06/2016 è pervenuto il contributo tecnico del Servizio Territoriale di ARPAE[11] in merito alla richiesta di modifica alle emissioni in atmosfera.

Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

[6] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

[7] In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

[8] Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n°119223 del 12/10/2015, **confluita nella pratica SINADOC n°13222 del 2016**

[9] Integrazioni agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 148193 del 24/12/2015

[10] Parere SUAP Unione Reno Galliera agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 125971/2015

[11] Parere del Servizio Territoriale di ARPAE agli atti con PGBO/2016/11445 del 23/06/2016

- Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06 secondo le prescrizioni e le avvertenze contenute nell'allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**POLITEC Srl - Comune di Pieve di Cento - via del Fosso n° 3**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di mescole di polipropilene e recupero manufatti di polipropilene svolta dalla società POLITEC Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Pieve di Cento, via del Fosso n° 3, secondo le seguenti prescrizioni:

**1)** La società POLITEC Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E3T
PROVENIENZA: MULINO E ASCIUGATRICE TRASPORTO PP FINITO RICICLATO

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 11000 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima ..... | 8,5 | m |
| Durata massima ..... | 24 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|---|---|
| Materiale particellare ..... | 10 | $mg/Nm^3$ |

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

EMISSIONE E4T
PROVENIENZA: TRASPORTO PP FINITO RICICLATO

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 4800 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima ..... | 10 | m |
| Durata massima ..... | 24 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|---|---|
| Materiale particellare ..... | 10 | $mg/Nm^3$ |

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: MESCOLATORE - ESTRUSORE

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 3300 | $Nm^3/h$ |



Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Altezza minima ..... 8,5 m
Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm$^3$
Composti organici volatili (come C-org totale) ..... 20 mg/Nm$^3$

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: TRASPORTO MATERIE PRIME

Portata massima ..... 1100 Nm$^3$/h
Altezza minima ..... 14 m
Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm$^3$

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: TRASPORTO MATERIE PRIME

Portata massima ..... 2000 Nm$^3$/h
Altezza minima ..... 19 m
Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm$^3$

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

EMISSIONE E13
PROVENIENZA: MESCOLATORE - ESTRUSORE

Portata massima ..... 1200 Nm$^3$/h
Altezza minima ..... 8,5 m
Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm$^3$
Composti organici volatili (come C-org totale) ..... 20 mg/Nm$^3$

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

EMISSIONE E14
PROVENIENZA: TRASPORTO PP FINITO
EMISSIONE E15
PROVENIENZA: TRASPORTO PP FINITO



Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Portata massima ..... 1200 $Nm^3/h$
Altezza minima ..... 12 m
Durata massima ..... 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 $mg/Nm^3$

Impianto di abbattimento: ciclone

---

EMISSIONE E16
PROVENIENZA: INSACCATRICE PP

Portata massima ..... 1200 $Nm^3/h$
Altezza minima ..... 8,5 m
Durata massima ..... 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 $mg/Nm^3$

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

EMISSIONE E17
PROVENIENZA: TERMOPULITRICE FILTRI

Portata massima ..... 1000 $Nm^3/h$
Altezza minima ..... 5,5 m
Durata massima ..... 4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 $mg/Nm^3$
Composti organici volatili (come C-org totale) ..... 10 $mg/Nm^3$
Ossidi di azoto (espressi come NO2) ..... 100 $mg/Nm^3$
Ossidi di zolfo (espressi come SO2) ..... 340 $mg/Nm^3$

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

EMISSIONE E18
PROVENIENZA: TRASPORTO MATERIE PRIME
EMISSIONE E19
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SILOS 8 – 9 PP FINITO

Portata massima ..... 1900 $Nm^3/h$
Altezza minima ..... 8,5 m
Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 $mg/Nm^3$

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---



Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

EMISSIONE E21
PROVENIENZA: MISCELATORE ADDITIVI

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 2000 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima ..... | 8,5 | m |
| Durata massima ..... | 24 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|---|---|
| Materiale particellare ..... | 10 | $mg/Nm^3$ |

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

EMISSIONE E22
PROVENIENZA: ESTRUSIONE - CAPTAZIONE - CAMBIO FILTRI

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima ..... | 9000 | $Nm^3/h$ |
| Altezza minima ..... | 8,5 | m |
| Durata massima ..... | 24 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|---|---|
| Materiale particellare ..... | 10 | $mg/Nm^3$ |
| Composti organici volatili (come C-org totale) ..... | 20 | $mg/Nm^3$ |

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006,

analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente

superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

**2)** Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.

**3)** La messa in esercizio del punto di emissione E22 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/07/2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/07/2017 la presa di campionamento di tutti i punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l’azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

**4)** L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

**5)** La società POLITEC Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

**6)** I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta POLITEC Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

**7)** Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.



Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**POLITEC Srl - Comune di Pieve di Cento - via del Fosso n° 3**

**ALLEGATO B**

**matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

Scarico di acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento produttivo sito in comune di Pieve di Cento, via del Fosso n° 3 e recapitanti nella pubblica fognatura.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con il parere favorevole relativo al rinnovo dell'autorizzazione lo scarico, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Pratica 21163/27307/2013 SN

Prot. n. 14481

***Trasmesso via PEC***

**Alla Provincia di Bologna**
**Settore Ambiente**
**Servizio Tutela Ambientale**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale – Rilascio parere autorizzatorio
**Ditta Politec Produzione Polimeri Speciali S.R.L. con sede in Pieve Di Cento (BO) Via Del Fosso n. 3 P.I. 00539871202- Comune di Pieve di Cento**

**Vista** la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 21/12/2013 con protocollo n. 27307, dalla ditta POLITEC - Produzione Polimeri Speciali S.R.L - P.I. 00539871202 **-** con sede legale e insediamento produttivo sito nel Comune di Pieve di Cento (BO) in Via Del Fosso n. 3;

**Considerato** che trattasi di "Domanda di Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera";

**Verificato** dalla documentazione presente agli atti che la ditta Politec sopra indicata è in possesso di Autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali prot. n. 13/06/2012, con validità fino al 12/06/2016 e per recupero rifiuti PG. Provincia di Bologna n. 224433 del 22/06/2009 con scadenza il 18/06/2014;

**Acquisit**i i pareri di:

**Comune di Pieve di Cento**: "favorevole" espresso con nota prot n. 4826 del 6/06/2014;

**Hera S.P.A.**: "favorevole con prescrizioni" espresso con nota prot n. 58626 del 8/05/2014;

- Visti:
  - il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
  - il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
  - il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
  - le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"



*Unione Reno Galliera - Via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano (Bo)*
*tel. 051/8904711-731 - fax 051/8904790 - Cod.Fiscale P.Iva 02855851206*
*www.renogalliera.it – email: suap@renogalliera.it – pec: unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it*

si esprime, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura per i reflui provenienti dall'insediamento produttivo della ditta **Politec Produzione Polimeri Speciali S.R.L.** sito nel Comune di Pieve di Cento (BO) in Via Del Fosso n. 3, vincolata al rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. *Le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso, ecc.;*
2. *Lo scarico delle acque reflue classificate industriali dovrà rispettare i valori limite imposti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006;*
3. *I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi alla normativa vigente, tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
4. *La gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne dovrà essere conforme alle linee guida di indirizzo contenute nella D.G.R. n. 286/05;*
5. *I sistemi di trattamento delle acque reflue, industriali e/o meteoriche, dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia periodica;*
6. *I fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva dovranno essere raccolti in area dotata di copertura e/o vasca di contenimento e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera S.p.A.);*
7. *L'ente gestore, a mezzo di incaricati, può in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
8. *La ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre i 30 giorni dalla data di emissione della presente autorizzazione;*



*Unione Reno Galliera - Via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano (Bo)*
*tel. 051/8904711-731 - fax 051/8904790 - Cod.Fiscale P.Iva 02855851206*
*www.renogalliera.it – email: suap@renogalliera.it – pec: unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it*

9. *Il titolare è tenuto inoltre a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). L'ente gestore provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi. Entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ente gestore contenente gli esiti analitici, il titolare dello scarico può produrre eventuali osservazioni sui dati comunicati;*
10. *Per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra riportate, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca della presente autorizzazione allo scarico.*

San Giorgio di Piano, 06/06/2014

**Il Responsabile SUAP**

**Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



*Unione Reno Galliera - Via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano (Bo)*
*tel. 051/8904711-731 - fax 051/8904790 - Cod.Fiscale P.Iva 02855851206*
*www.renogalliera.it – email: suap@renogalliera.it – pec: unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it*

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**POLITEC Srl - Comune di Pieve di Cento - via del Fosso n° 3**

**ALLEGATO C**

**Matrice di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06**

Le operazioni di recupero rifiuti dovrà essere condotta secondo le prescrizioni e le avvertenze che seguono quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.

PROVINCIA DI BOLOGNA
ASSESSORATO AMBIENTE

*Al Responsabile*
*Ufficio A.U.A.*
*Servizio Tutela Ambientale*
*Settore Ambiente*

Data: 17.03.2014.
Prot. S.u.a.p. n. 780 – Prat. n. 21163//2013 SN.
Riferimento: 11.19.0/29/2014.

**Oggetto: Ditta POLITEC s.r.l./ C.F.=01222460378.**
**Sede legale via Del Fosso, 3 - in Comune di Pieve di Cento (BO).**
**Attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata.**
**Comunicazione ai sensi del DLgs. n. 152/2006, DLgs. n. 04/2008 e DLgs. n. 205/10 e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98, così come modificato ed integrato dal DM. 186/06. Operazione R/3. Classe 5.**
**Impianto sito in via Del Fosso, 3 – Pieve di Cento (BO).**

Verificata la documentazione allegata alla comunicazione di adeguamento attività di cui all'oggetto ( A.U.A. ), presentata al S.U.A.P. dell'Unione Comuni Reno-Galliera (BO) e pervenuta a questa Amministrazione Provinciale di Bologna in data 13.01.2014, in atti al PG. n. 03258/14, si attesta l' iscrizione al **n. 3258/14** delRegistro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo, come di seguito specificato:

| | | | **t/a** | **mc (*** |
|---|---|---|---|---|
| **OPERAZIONE di RECUPERO ed Attività** | **R3** | **RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTE** | **5800** | **1000** |
| TIPOLOGIA | **6.1/3** | Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica, compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici<br>CER= 020104-150102-200139 | | |
| TIPOLOGIA | **6.2/3** | Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche<br>CER= 120105-070213-160306 | | |
| TIPOLOGIA | **6.5/3** | Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche<br>CER=160119-070213-160119 | | |
| | | | | |

(*) = Capacità di stoccaggio di impianto, espressa in MC.

Prescrizioni:

- Le quantità massime annue di rifiuti complessivamente conferibili sono pari a 5.080 t.
  La quantità massima annua della tipologia di cui al punto 6.5 dell'allegato 1 suballegato 1 non potrà superare 1.000 tonn/a, in accordo con quanto disposto dall'allegato 4 al D.M. 5/02/1998 modificato dal D.M. 186/2006

- Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti plastici (R4) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto) e delle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;

- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario,come per le caratteristiche dei rifiuti di cui al punto 6.2.2, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998

Avvertenze:

Dovrà essere reso noto alla Provincia, ogni variazione alle operazioni e/o all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per le conseguenti eventuali determinazioni che si rendessero necessarie;

Ai fini della tenuta dell'apposito Registro delle Imprese e per i controlli di competenza, dovrà essere versato all'Amministrazione Provinciale di Bologna il diritto d'iscrizione annuale secondo la classe di appartenenza, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo gli importi determinati dal DM. n.350 del 21.07.1998 e s.m.,

Il Responsabile U.O. Rifiuti e Bonifiche
(Dott. Salvatore Gangemi)
*(firmato digitalmente ai sensi del Codice di Ammnistrazione Digitale)*

**Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.**